

Mercoledì 15 dicembre 2021

P9_TA(2021)0503

Attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2021 sull'attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2021/2077(INI))

(2022/C 251/05)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194,
- vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla massimizzazione del potenziale di efficienza energetica del parco immobiliare dell'Unione europea ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sull'accesso a un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 su una strategia europea per l'integrazione del sistema energetico ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 su una strategia europea per l'idrogeno ⁽⁴⁾,
- vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia ⁽⁵⁾ (direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia — EPBD),
- vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ⁽⁶⁾ (direttiva sull'efficienza energetica),
- viste la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi ⁽⁷⁾, e la revisione di cui sarà oggetto,
- visti il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi ⁽⁸⁾ come pure la proposta della Commissione, del 14 luglio 2021, di modificare il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei summenzionati livelli, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima (COM(2021)0556),
- visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») ⁽⁹⁾,
- vista la raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici ⁽¹⁰⁾,
- vista la raccomandazione (UE) 2019/1019 della Commissione, dell'7 giugno 2019, sull'ammodernamento degli edifici ⁽¹¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 385 del 22.9.2021, pag. 68.

⁽²⁾ GU C 456 del 10.11.2021, pag. 145.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0240.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0241.

⁽⁵⁾ GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 127 del 16.5.2019, pag. 34.

⁽¹¹⁾ GU L 165 del 21.6.2019, pag. 70.

Mercoledì 15 dicembre 2021

- viste la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640) e la risoluzione del Parlamento del 15 gennaio 2020 ⁽¹²⁾ al riguardo,
 - vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 su un nuovo piano d'azione per l'economia circolare — Per un'Europa più pulita e più competitiva (COM(2020)0098),
 - vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 su «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: investire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita» (COM(2020)0662),
 - vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2020 su una strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro (COM(2020)0789),
 - vista la comunicazione della Commissione del 6 luglio 2021 sulla strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile (COM(2021)0390),
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 marzo 2021 dal titolo «Preliminary analysis of the long-term renovation strategies of 13 Member States» (Analisi preliminare delle strategie di ristrutturazione a lungo termine di 13 Stati membri) (SWD(2021)0069),
 - visto il pacchetto «Pronti per il 55 %» di recente pubblicazione,
 - visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,
 - visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0321/2021),
- A. considerando che gli edifici sono responsabili del 36 % delle emissioni totali di gas a effetto serra e che il settore della ristrutturazione edilizia è uno dei settori chiave per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di neutralità climatica, efficienza energetica e Green Deal europeo;
- B. considerando che le ristrutturazioni approfondite e graduali dei 210 milioni di edifici esistenti saranno fondamentali per qualsiasi strategia convincente, dal momento che questi sono i più inefficienti sotto il profilo energetico e che fino a 110 milioni di edifici necessitano potenzialmente di ristrutturazione ⁽¹³⁾;
- C. considerando che nel 2019 il 6 % delle famiglie dell'UE non era in grado di pagare le proprie bollette; che l'efficienza energetica degli edifici può avere un impatto positivo nella lotta contro la povertà energetica;
- D. considerando che il tasso di ristrutturazione degli edifici è attualmente molto basso, pari a circa l'1 % annuo, con un tasso di ristrutturazioni profonde pari allo 0,2 % annuo; che i programmi di ristrutturazione non sempre contemplano miglioramenti dell'efficienza energetica e aumenti delle fonti energetiche rinnovabili;
- E. considerando che ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2018/1999 ⁽¹⁴⁾ sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, «l'efficienza energetica al primo posto» è un principio guida della politica energetica dell'UE per rendere più efficiente la domanda e l'offerta di energia, in particolare mediante risparmi energetici nell'uso finale efficaci in termini di costi, iniziative domanda-risposta e una conversione, trasmissione e distribuzione dell'energia più efficienti;

⁽¹²⁾ GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.

⁽¹³⁾ Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo, Dipartimento tematico Politica economica e scientifica, *Boosting Building Renovation: What Potential and Value for Europe?*, ottobre 2016.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Mercoledì 15 dicembre 2021

- F. considerando che, secondo quanto stimato dalla Commissione, nelle famiglie dell'UE il riscaldamento e l'acqua calda da soli rappresentano il 79 % del consumo finale totale di energia (192,5 Mtep) ⁽¹⁵⁾;
- G. considerando che l'ultima revisione della EPBD nel 2018 mediante la direttiva (UE) 2018/844 ⁽¹⁶⁾ mirava ad accelerare la ristrutturazione degli edifici esistenti entro il 2050, a sostenere la modernizzazione di tutti gli edifici con tecnologie intelligenti e un legame più chiaro con la mobilità pulita, e a creare un contesto stabile per le decisioni di investimento e a consentire ai consumatori e alle imprese di compiere scelte più informate per risparmiare energia e denaro;
- H. considerando che, dall'ultima revisione della direttiva EPBD, l'UE ha adottato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050;
- I. considerando che la EPBD incarica gli Stati membri di adottare strategie di ristrutturazione a lungo termine (SRLT), ma senza obbligarli a ristrutturare o impartire istruzioni su come procedere in tal senso, e non fornisce loro mezzi chiari per verificare le loro strategie rispetto ai risultati;
- J. considerando che le SRLT dovrebbero sostenere adeguatamente la prestazione energetica degli alloggi sociali;
- K. considerando che le misure relative ai sistemi di automazione e controllo negli edifici, incluse nella revisione della direttiva EPBD, non sono ancora state completamente recepite negli Stati membri; che l'attuazione creerebbe maggiore certezza per gli investitori e i professionisti;
- L. considerando che la direttiva sull'efficienza energetica richiede agli Stati membri di effettuare valutazioni globali dell'efficienza di soluzioni di riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili, al fine di identificare il potenziale delle soluzioni di riscaldamento e raffreddamento nel settore dell'edilizia e proporre politiche volte a fornire un potenziale in termini di efficienza ed energie rinnovabili;
- M. considerando che l'iniziativa del nuovo Bauhaus europeo mira a eliminare la separazione tra progettazione e funzionalità, stile di vita sostenibile, l'uso intelligente delle risorse e soluzioni innovative e inclusive;
- N. considerando che l'accesso a fondi e finanziamenti adeguati è fondamentale per avviare l'ondata di ristrutturazioni; che la ristrutturazione è un settore di punta per gli investimenti e le riforme nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- O. considerando che i veicoli elettrici sono una componente centrale della transizione dell'UE verso l'energia pulita, basata su misure di efficienza energetica, energie rinnovabili, combustibili alternativi e soluzioni innovative per la gestione della flessibilità energetica e per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 2050;
- P. considerando che la EPBD integra la direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi fornendo la base giuridica per l'installazione dei punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali; che la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia riveste un ruolo fondamentale, a livello dell'Unione, per promuovere la ricarica intelligente e privata, dato che la maggior parte delle operazioni di ricarica avverrà probabilmente in siti privati e siti non residenziali accessibili al pubblico;
- Q. considerando che i dispositivi di ricarica privati per i veicoli elettrici hanno spesso requisiti tecnici e applicazioni differenti rispetto ai punti di ricarica pubblici, in quanto funzionano con minore energia elettrica e sono utilizzati per periodi di ricarica più lunghi, pur rimanendo in larga misura il metodo di ricarica più accessibile sotto il profilo economico;
- R. considerando che la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia dovrebbe rispecchiare i requisiti per l'installazione di un numero minimo di punti di ricarica per i parcheggi degli edifici, imponendo l'introduzione di un adeguato pre-cablaggio per la ricarica dei veicoli elettrici; che dal 2025 gli Stati membri dovranno stabilire un requisito minimo relativo ai punti di ricarica per tutti gli edifici non residenziali, sia pubblici che privati, con oltre 20 posti auto, a seconda delle pertinenti condizioni nazionali, regionali e locali;

⁽¹⁵⁾ Studio dal titolo "Mapping and analyses of the current and future (2020-2030) heating/cooling fuel deployment (fossil/renewables)", marzo 2017.

⁽¹⁶⁾ GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75.

Mercoledì 15 dicembre 2021

Osservazioni

1. sottolinea che le disposizioni di cui all'articolo 2 bis della EPBD dovranno essere rafforzate e attuate in modo efficace per garantire che il settore dell'edilizia contribuisca con successo al conseguimento di almeno il 55 % di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e dell'obiettivo dell'UE in materia di neutralità climatica al più tardi entro il 2050; ritiene che anche l'obiettivo principale e le tappe intermedie e gli indicatori della EPBD dovranno essere adattati di conseguenza, in quanto le SRLT non sono attualmente ai livelli necessari per conseguire gli obiettivi della direttiva;
2. sottolinea che la EPBD e le strategie dettagliate di ristrutturazione a lungo termine dovrebbero trainare l'aumento della portata, della profondità, della velocità e della qualità della ristrutturazione del parco immobiliare europeo attraverso nuove misure strategiche innovative, come suggerito nell'«ondata di ristrutturazioni»;
3. si rammarica del fatto che alcuni Stati membri abbiano presentato le loro strategie di ristrutturazione a lungo termine in ritardo e che uno Stato membro non abbia ancora presentato le proprie; sottolinea che, di conseguenza, è difficile confrontare i piani degli Stati membri; evidenzia il fatto positivo che le presentazioni tardive abbiano potuto includere collegamenti ai piani nazionali di ripresa adottati in seguito alla crisi della Covid-19 e alle più recenti iniziative politiche dell'UE, come il Green deal europeo e l'ondata di ristrutturazioni; osserva, tuttavia, che ciò ha creato disparità tra gli Stati membri che hanno presentato le loro SRLT prima dei loro piani di ripresa pandemica;
4. ricorda l'importanza di mettere a disposizione risorse finanziarie adeguate attraverso NextGenerationEU nel settore della ristrutturazione, del rendimento energetico e dell'efficienza degli edifici; ritiene che il collegamento tra la ristrutturazione degli edifici e i fondi per la ripresa offra un'opportunità economica e uno strumento affinché gli Stati membri riducano le emissioni di gas a effetto serra;
5. osserva che le SRLT presentate hanno in generale ampiamente rispettato i requisiti di cui all'articolo 2 bis della EPBD, fornendo informazioni sulle diverse categorie ivi enunciate; si rammarica, tuttavia, del fatto che il livello di dettaglio e di ambizione differisca da una SRLT all'altra; si rammarica del fatto che diversi Stati membri non abbiano fissato obiettivi chiari per il 2030, 2040 e 2050 come richiesto dall'articolo 2 bis; si rammarica del fatto, inoltre, che non tutte le strategie di ristrutturazione a lungo termine forniscano dati sulla riduzione dei gas a effetto serra, il che rende difficile valutare l'ambizione delle strategie in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici; ritiene che le SRLT dovrebbero adoperarsi per creare misure e strumenti di monitoraggio chiari per triplicare il tasso annuo di ristrutturazione, tenendo conto dei diversi punti di partenza e dei diversi parchi immobiliari negli Stati membri;
6. sottolinea che gli Stati membri si sono ampiamente concentrati sulla decarbonizzazione dei sistemi di approvvigionamento energetico e sulle emissioni di gas a effetto serra, anziché elaborare attivamente misure e politiche dedicate volte a migliorare il rendimento energetico degli edifici applicando il principio dell'efficienza energetica al primo posto e riducendo così complessivamente il consumo energetico in questo settore, nell'ambito di un approccio integrato e sistematico all'energia; sottolinea che l'efficienza energetica e l'impiego di energia rinnovabile dovrebbero essere attuati al massimo lungo l'intera catena del valore dell'energia, compresi l'elettricità, il calore e il gas, e non solo per i singoli edifici;
7. invita la Commissione a monitorare attentamente se gli obiettivi delle SRLT siano in linea con l'ondata di ristrutturazioni, le valutazioni globali per il riscaldamento e il raffreddamento richieste dalla direttiva sull'efficienza energetica e dalla direttiva sulle energie rinnovabili ⁽¹⁷⁾, nonché i nuovi obiettivi in materia di clima ed energia per ciascuno Stato membro in base al rispettivo parco immobiliare;
8. invita gli Stati membri a promuovere una ristrutturazione che favorisca l'integrazione del sistema delle energie rinnovabili negli edifici, come l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, l'accumulo termico e la connessione a reti intelligenti; incoraggia gli Stati membri e la Commissione a promuovere la condivisione delle migliori prassi;

⁽¹⁷⁾ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

Mercoledì 15 dicembre 2021

9. ritiene che il coinvolgimento dei cittadini nella transizione verde e nelle ristrutturazioni degli edifici è fondamentale per il loro successo; sottolinea che l'inclusione di esperti e la raccolta di competenze pubbliche possono contribuire a migliorare l'attuazione; invita gli Stati membri ad offrire sufficiente trasparenza in tutto il processo di consultazione pubblica sulle SRLT e a garantire che il processo sia inclusivo, facilitando il coinvolgimento di tutte le parti interessate pertinenti, conformemente ai requisiti specifici della EPBD;

10. si rammarica del fatto che l'UE non abbia raggiunto il suo obiettivo di efficienza energetica nel 2020; sottolinea che vi è un divario collettivo di ambizione in termini di contributi nazionali nell'ambito dei piani nazionali per l'energia e il clima al fine di conseguire l'obiettivo di efficienza energetica nel 2030 e che gli Stati membri dovranno pertanto intensificare notevolmente i loro sforzi;

11. rileva che l'edilizia è un'attività complessa che richiede uno stretto coordinamento tra un grande numero di professionisti e artigiani e si basa sull'uso di un'ampia gamma di tecniche e materiali da costruzione; ritiene che la revisione della direttiva EPBD debba tenere conto dell'interazione con altre politiche in materia di edilizia sostenibile e neutralità dei materiali al fine di decarbonizzare in modo efficiente gli edifici europei;

12. sottolinea l'importanza della sostenibilità nell'utilizzo dei materiali e nel consumo delle risorse di un ciclo di vita di un edificio, dall'estrazione del materiale, dalla costruzione e dall'utilizzo all'uso finale e alla demolizione, nonché al riciclaggio e al riutilizzo, compresi i materiali rinnovabili e sostenibili a base naturale; sottolinea, inoltre, che la progettazione degli edifici dovrebbe utilizzare l'economia circolare durante le diverse fasi del processo di costruzione;

13. sostiene l'impiego di materiali da costruzione sostenibili, innovativi e non tossici e sottolinea l'importanza di rafforzare la circolarità dei materiali da costruzione mediante l'applicazione o la creazione di un sistema di etichettatura dell'economia circolare basato su norme ambientali e criteri specifici per taluni materiali; osserva che sono necessarie ulteriori ricerche sui materiali sostenibili e sui processi sostenibili; sottolinea che i materiali a base di legno possono svolgere un ruolo nella sostituzione delle alternative basate sui combustibili fossili nella costruzione di edifici ed evidenzia il loro potenziale di deposito di carbonio a lungo termine;

14. riconosce che, sebbene le ristrutturazioni profonde abbiano il vantaggio di determinare un cambiamento generale del rendimento energetico di un edificio, le ristrutturazioni graduali e profonde possono consentire misure di ristrutturazione meno invasive e più efficienti in termini di costi se si fanno coincidere a determinate «soglie di intervento»; osserva che tali occasioni sono dettate da opportunità pratiche, circostanze personali, passaggi di proprietà o da un cambiamento del locatario di immobili in affitto; incoraggia gli Stati membri a valutare come utilizzare tali «soglie di intervento» per incentivare i lavori di ristrutturazione; rileva che le ristrutturazioni a fase unica e quelle graduali non sono in concorrenza tra loro, ma sono entrambe soluzioni adeguate a seconda della situazione particolare; ritiene che le ristrutturazioni graduali e le ristrutturazioni graduali profonde debbano essere eseguite in linea con le norme relative alle ristrutturazioni profonde per evitare effetti di dipendenza («lock-in»), garantendo una tabella di marcia per la ristrutturazione degli edifici;

15. osserva che l'attuale definizione di edifici a energia quasi zero contenuta nella EPBD è di natura qualitativa e lascia ampia discrezionalità agli Stati membri nella definizione delle norme corrispondenti; invita la Commissione a prevedere una norma relativa alle ristrutturazioni profonde per conseguire risparmi energetici e riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, nonché una definizione armonizzata di edifici a energia quasi zero;

16. ritiene che le ristrutturazioni e gli standard per nuovi edifici dovrebbero prendere in considerazione la sicurezza antincendio e i rischi legati all'intensa attività sismica, che incidono sull'efficienza energetica e sulla durata degli edifici, e dovrebbero includere elevati standard sanitari; invita gli Stati membri a sviluppare un regime di ispezione elettrica in considerazione del fatto che il 30 % degli incendi domestici e il 50 % degli incendi domestici accidentali sono di origine elettrica⁽¹⁸⁾; ritiene che la ristrutturazione del parco immobiliare europeo dovrebbe integrare controlli e aggiornamenti di sicurezza in materia di elettricità e garantire una ventilazione sufficiente per il fumo in caso di incendio; sottolinea che le SRLT dovrebbero altresì contribuire al rafforzamento statico e strutturale del parco immobiliare;

⁽¹⁸⁾ Forum for European Electrical Domestic Safety (FEEDS), «In the news: the European Parliament calls on Member States to develop an electrical inspection regime».

Mercoledì 15 dicembre 2021

17. ribadisce la necessità di tenere conto della presenza di prodotti contenenti amianto negli edifici e di rimuovere tali prodotti e proteggere gli edifici dall'emissione di amianto nell'ambiente quando sono migliorati ai fini dell'efficienza energetica ⁽¹⁹⁾;

18. si rammarica del fatto che, sebbene il termine per il recepimento della EPBD sia scaduto il 10 marzo 2020, alcuni Stati membri non abbiano ancora attuato pienamente tale legislazione;

19. ricorda l'importanza di prevedere incentivi adeguati per la ristrutturazione degli edifici, nonché misure finanziarie subordinate al miglioramento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 6, della EPBD e per garantire l'accessibilità delle ristrutturazioni sotto il profilo economico;

20. sottolinea l'importanza di informazioni chiare e accurate sul rendimento energetico e sui costi dell'energia per i potenziali acquirenti e i potenziali locatari; riconosce la necessità di migliorare e armonizzare meglio gli attestati di prestazione energetica (APE) in tutti gli Stati membri, al fine di renderli più facilmente comparabili, di migliore qualità e più affidabili, tenendo conto nel contempo dei diversi punti di partenza e dei diversi parchi immobiliari negli Stati membri; ritiene pertanto che gli APE dovrebbero essere resi più accessibili e leggibili, dovrebbero mostrare informazioni pratiche sulla prestazione energetica reale, in particolare sull'effettiva impronta di carbonio di un edificio, dovrebbero essere digitalizzati e dovrebbero integrare le informazioni provenienti dal mercato locale a livello dell'UE e le informazioni relative ai parametri di qualità degli ambienti interni, come il comfort termico; sottolinea che gli APE potrebbero pertanto essere utilizzati per servizi facoltativi di gestione della domanda come riferimento per le misure normative, i programmi di finanziamento e le politiche integrate di ristrutturazione;

21. sottolinea il divario tra la prestazione energetica effettiva e prestazione calcolata attraverso gli APE, che è fonte di confusione per gli utenti di tali certificati; sottolinea la necessità di integrare i passaporti per la ristrutturazione degli edifici, i registri digitali degli edifici e gli indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza nell'ambito dei certificati di prestazione energetica al fine di prevenire la moltiplicazione degli strumenti e offrire maggiore chiarezza ai consumatori; ritiene che ciò faciliterà le ristrutturazioni, ne aumenterà la profondità, garantirà il coordinamento tra le diverse misure nel tempo e ne coglierà i molteplici vantaggi;

22. ricorda che le SRLT dovrebbero includere i benefici più ampi delle ristrutturazioni, come la salute, la sicurezza, il comfort termico e la qualità dell'aria interna; osserva che secondo lo studio della Commissione ⁽²⁰⁾, la salute è stata l'incentivo principale dei proprietari di abitazioni private nell'effettuare ristrutturazioni energetiche, con un chiaro collegamento tra qualità della casa, povertà energetica e salute; ritiene che gli Stati membri dovrebbero includere la qualità dell'aria interna nella promozione delle ristrutturazioni degli edifici attraverso sistemi di incentivi pubblici e campagne di informazione, tra le altre iniziative; incoraggia gli Stati membri a migliorare la raccolta di dati sui parametri di qualità degli ambienti interni, al fine di sviluppare standard minimi di qualità degli ambienti interni;

23. sottolinea che obiettivi ambiziosi per la ristrutturazione profonda e graduale del parco immobiliare esistente potrebbero creare fino a 2 milioni di posti di lavoro ⁽²¹⁾, posizioni soprattutto locali, non esternalizzabili, in particolare nelle piccole e medie imprese, e fornire ai consumatori energia pulita e a prezzi accessibili ed offrire miglioramenti alle condizioni di vita degli occupanti;

24. ricorda che gli edifici pubblici devono fungere da apripista per quanto riguarda i tassi di ristrutturazione e il conseguimento della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'efficienza in termini di costi, contribuendo così ad aumentare la consapevolezza e a guadagnarsi l'accettazione da parte di un pubblico più ampio;

⁽¹⁹⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto (Testi approvati, P9_TA(2021)0427).

⁽²⁰⁾ *Comprehensive study of building energy renovation activities and the uptake of nearly zero-energy buildings in the EU*, novembre 2019.

⁽²¹⁾ Comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 intitolata «Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione» (COM(2020)0456).

Mercoledì 15 dicembre 2021

25. ribadisce la sua richiesta di promuovere un'iniziativa dell'UE per le competenze, che comprenda aspetti tesi ad incoraggiare l'inclusività di genere, unitamente agli sforzi nazionali per consentire agli intermediari quali installatori, architetti o fornitori di consigliare, prescrivere o installare le soluzioni richieste, comprese le soluzioni digitali, per offrire programmi di efficienza energetica e un parco immobiliare decarbonizzato, nonché concentrarsi sul miglioramento delle competenze e sulla riqualificazione di tutti gli attori coinvolti nel settore delle costruzioni; ritiene necessario che gli Stati membri forniscano un chiaro collegamento tra le loro strategie di ristrutturazione a lungo termine nazionali e iniziative adeguate per promuovere lo sviluppo di competenze e la formazione nei settori dell'edilizia e dell'efficienza energetica;

26. ritiene che i principi dell'efficienza sotto il profilo dei costi e della neutralità dei costi, in base ai quali gli aumenti del canone di locazione sono controbilanciati dai risparmi energetici, ridurranno l'importo delle bollette per i consumatori finali; incoraggia gli Stati membri a includere sistematicamente nelle rispettive strategie di ristrutturazione a lungo termine politiche e azioni volte ad affrontare la povertà energetica e gli edifici con le peggiori prestazioni all'interno del parco immobiliare nazionale, così come a contrastare le distorsioni del mercato e le acquisizioni speculative che causano un aumento dei canoni di locazione, il che colpisce in maniera sproporzionata i locatari a basso reddito; ricorda che l'onere che grava sui consumatori più vulnerabili a causa della variabilità dei mercati dell'energia può essere alleviato in modo significativo migliorando l'efficienza energetica degli edifici; sottolinea la necessità di garantire un sostegno finanziario flessibile e meccanismi rivolti ai suddetti consumatori, al fine di contribuire ad affrontare la povertà energetica; osserva tuttavia che sarebbe opportuno prendere in considerazione incentivi atti a ridurre i costi di ristrutturazione per gruppi e settori specifici;

27. sottolinea che la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia dovrebbe garantire che la ristrutturazione offra un buon utile sul capitale investito per i proprietari di abitazioni e di immobili, introducendo miglioramenti reali e quantificati nella prestazione energetica degli edifici; pone l'accento sul fatto che un approccio basato sull'energia misurata risparmiata grazie alla ristrutturazione ridurrà i costi e aumenterà la profondità, la qualità e la portata delle riqualificazioni energetiche per gli edifici esistenti; invita la Commissione a verificare se sia necessaria una revisione del livello ottimale in funzione dei costi, quale definito dall'articolo 2, punto 14, nell'ambito della revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia;

28. accoglie con favore il relativo successo degli sportelli unici e sottolinea il ruolo fondamentale che essi possono svolgere nel collegare i potenziali progetti con gli attori del mercato, compresi i cittadini, le autorità pubbliche e gli sviluppatori di progetti, in particolare per progetti su piccola scala; osserva che non esiste una definizione comune di sportello unico, dal momento che i modelli esistenti in tutta l'UE differiscono in termini di struttura, gestione e tipo di assistenza fornita; rammenta l'importanza della sensibilizzazione in merito agli sportelli unici, anche a livello locale e regionale; sottolinea che gli sportelli unici possono svolgere un ruolo importante nell'affrontare il problema relativo a procedure di autorizzazione lunghe e macchinose nonché nel favorire l'accesso ai finanziamenti per la ristrutturazione degli edifici, contribuendo a diffondere informazioni in merito a termini e condizioni; ritiene che gli sportelli unici dovrebbero offrire consulenza e sostegno sia agli edifici unifamiliari sia a quelli composti da più unità, nonché fornire supporto agli installatori accreditati;

29. ricorda che l'articolo 19 della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia prevede una clausola di revisione, la quale include una valutazione ex post da effettuarsi al più tardi entro il 2026; sottolinea che ciò dovrebbe consentire di trarre insegnamenti dall'attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia ed essere utile ai fini della valutazione dei progressi compiuti nella sua applicazione in tutta l'Unione;

Raccomandazioni

30. sottolinea che la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è fondamentale ai fini della riuscita dell'ondata di ristrutturazioni e del conseguimento della riduzione delle emissioni;

31. invita gli Stati membri a garantire la corretta attuazione della direttiva in ogni suo aspetto, con particolare riferimento al parco di edilizia popolare; sollecita la Commissione a continuare a monitorarne l'attuazione e a intervenire, se necessario, in caso di inadempienza;

32. invita la Commissione a rafforzare le disposizioni vigenti della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia onde garantire che le strategie di ristrutturazione a lungo termine degli Stati membri siano coerenti con gli obiettivi dell'UE in materia di neutralità climatica ed energia; sottolinea che la ristrutturazione degli edifici dovrà essere effettuata mantenendo un tasso pari al 3 % annuo per le riqualificazioni profonde e le riqualificazioni profonde graduali affinché l'UE possa raggiungere la neutralità climatica entro il 2050;

Mercoledì 15 dicembre 2021

33. invita la Commissione a stabilire come elaborare un modello standard che gli Stati membri possano utilizzare per garantire il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e ad armonizzare gli obiettivi e i requisiti ai fini di una migliore comparabilità di progressi e risultati e di una valutazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, ovvero di qualsiasi altro finanziamento dell'UE subordinato a una strategia completa di ristrutturazione a lungo termine; incoraggia la Commissione a creare una rete di esperti ad hoc per sostenere gli Stati membri nei processi di progettazione, monitoraggio e attuazione delle rispettive strategie di ristrutturazione a lungo termine;

34. invita la Commissione a valutare in che modo agevolare ulteriormente lo sviluppo di sportelli unici che forniscano servizi di consulenza ai cittadini e ad altri portatori di interessi, anche attraverso misure più rigorose nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia; è del parere che altri orientamenti e ulteriori misure di sostegno, in particolare assistenza tecnica, campagne di informazione, formazione e il finanziamento di progetti, possano condurre a un più elevato tasso di ristrutturazione;

35. invita gli Stati membri a massimizzare le sinergie tra le rispettive strategie di ristrutturazione a lungo termine, i piani nazionali per la ripresa e la resilienza e altre misure finalizzate alla ripresa, garantendo in tal modo che Next Generation EU fornisca finanziamenti immediati per le ristrutturazioni profonde e le ristrutturazioni graduali profonde, con particolare riferimento agli edifici aventi le peggiori prestazioni e alle famiglie a basso reddito, e crei nel contempo un quadro favorevole affinché i mercati guida delle ristrutturazioni sostenibili continuino a crescere oltre la fine del periodo di finanziamento;

36. ritiene che la digitalizzazione degli edifici e delle tecnologie di costruzione, laddove percorribile, possa rivestire un ruolo importante ai fini di una maggiore efficienza energetica; reputa che la revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia dovrebbe servire a promuovere ulteriormente tecnologie edilizie intelligenti e flessibili, in linea con il principio «dell'efficienza energetica al primo posto», e favorire un approccio basato sui dati; incoraggia l'uso e la diffusione di tecnologie emergenti, come i contatori, i sistemi di ricarica e gli impianti di riscaldamento intelligenti, le tecnologie di stoccaggio e i sistemi di gestione dell'energia interoperabili con la rete, la modellizzazione e la simulazione 3D e l'intelligenza artificiale, al fine di ridurre le emissioni di carbonio in tutte le fasi del ciclo di vita dell'edificio, dalla pianificazione e progettazione fino alla costruzione, all'esercizio e alla riqualificazione;

37. sottolinea che dati aggiornati, affidabili e completi sulle prestazioni dell'intero parco immobiliare europeo sono fondamentali per elaborare e attuare politiche efficaci volte a migliorare l'efficienza energetica del settore; rileva che le tecnologie digitali dovrebbero essere utilizzate anche a supporto della mappatura del parco immobiliare esistente e per sostenere la diffusione delle strategie di ristrutturazione a lungo termine;

38. ritiene che si debba ricorrere a un approccio basato sui dati per garantire una più ampia disponibilità di dati aggregati e anonimizzati per i proprietari di abitazioni, i locatari e i terzi, che possono utilizzarli per ottimizzare il consumo energetico, anche attraverso sistemi di consenso sicuri basati sul RGPD, così come per fini statistici e di ricerca;

39. incoraggia gli Stati membri a garantire un'attuazione efficace, ambiziosa e coerente del sistema di indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza approvato in tutta l'UE; sottolinea che tale sistema dovrebbe servire alla realizzazione dell'ondata di ristrutturazioni e all'integrazione del sistema energetico, sostenendo la diffusione di edifici intelligenti e flessibili; riconosce che il sistema di indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza contribuirà a incoraggiare ulteriormente la progettazione e la costruzione di nuovi edifici come edifici a energia zero;

40. ritiene che le strategie di ristrutturazione a lungo termine dovrebbero fornire maggiori dettagli in merito alle azioni a lungo termine e alla pianificazione infrastrutturale integrata, sulla base di una tabella di marcia contenente politiche concrete e scadenze relative a traguardi chiari per il 2030, il 2040 e il 2050, al fine di creare un ambiente più stabile per gli investitori, gli sviluppatori, i proprietari di abitazioni e i locatari e affrontare l'impatto dell'intero ciclo di vita degli edifici; sottolinea che gli Stati membri devono migliorare l'accesso a una serie di meccanismi finanziari e fiscali per sostenere la mobilitazione di investimenti privati e promuovere partenariati pubblici e privati; chiede un'azione volta a promuovere prestiti basati sull'efficienza energetica quale criterio per concedere tassi di interesse inferiori;

41. sottolinea che la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia dovrebbe garantire che la ristrutturazione offra un buon rapporto costi-benefici, un utile sul capitale investito per i proprietari di abitazioni e di immobili, una riduzione dell'importo delle bollette e una maggiore sostenibilità, introducendo miglioramenti reali e quantificati nella prestazione energetica degli edifici; pone in evidenza che un approccio basato sulla reale energia risparmiata grazie alla ristrutturazione ridurrà i costi e aumenterà sia la qualità che la portata delle riqualificazioni energetiche per gli edifici esistenti;

Mercoledì 15 dicembre 2021

42. richiama l'attenzione sul potenziale delle infrastrutture verdi, come i tetti e le pareti verdi, per migliorare la prestazione energetica degli edifici e favorire la mitigazione e l'adattamento climatici e la biodiversità, in particolare nelle aree urbane;

43. invita gli Stati membri ad utilizzare le strategie di ristrutturazione a lungo termine per attuare politiche innovative volte a coinvolgere attivamente i cittadini nell'introduzione e nell'attuazione delle stesse, così come nei programmi di efficienza energetica; sottolinea l'importanza di coinvolgere e mobilitare i portatori di interessi, compresi i cittadini, i comuni, le associazioni edilizie e i professionisti dell'edilizia, nell'elaborazione di piani integrati e strategie di attuazione per la decarbonizzazione degli edifici;

44. riconosce l'esistenza di differenti dinamiche di costruzione e ristrutturazione per i diversi tipi di edifici (pubblici e privati, non residenziali e residenziali) negli Stati membri; invita la Commissione a fornire un quadro atto all'introduzione di norme minime in materia di prestazione energetica che tengano conto dei diversi punti di partenza e dei diversi parchi immobiliari in tutti gli Stati membri, con riferimento soprattutto a edifici di particolare pregio architettonico o storico, al fine di accelerare i tassi di ristrutturazione e dare visibilità all'intera catena del valore in merito ai miglioramenti attesi, nonché di stimolare l'innovazione, garantendo nel contempo l'accessibilità economica, in particolare per le persone con un reddito limitato e in situazioni di vulnerabilità;

45. incoraggia gli Stati membri a sviluppare un quadro integrato che includa finanziamenti pertinenti e assistenza tecnica per l'introduzione graduale di norme minime in materia di prestazione energetica, che, in ultima analisi, garantiranno il raggiungimento dei traguardi fondamentali per il 2030, 2040 e 2050 definiti nelle loro strategie di ristrutturazione a lungo termine; sottolinea che tali requisiti minimi contribuirebbero a spianare la strada verso la neutralità climatica nel settore edile al più tardi entro il 2050 e potrebbero fornire visibilità e sicurezza al mercato in merito alla trasformazione del parco immobiliare esistente; riconosce che gli Stati membri dispongono della flessibilità per definire le misure necessarie a tenere conto delle diverse condizioni economiche, climatiche, politiche, sociali e costruttive; ritiene che dovrebbero essere concessi incentivi e strumenti finanziari specifici per gli edifici gravati da vincoli tecnici, architettonici, storici o legati al patrimonio che non possono essere ristrutturati a un costo ragionevole rispetto al valore della proprietà;

46. invita la Commissione a collegare le strategie di ristrutturazione a lungo termine alle pertinenti disposizioni della direttiva sull'efficienza energetica e della direttiva sulle energie rinnovabili relative all'efficienza del teleriscaldamento e del teleraffreddamento e alla promozione dell'energia rinnovabile nel settore edilizio, come l'energia solare, termica e geotermica, nonché a un ruolo di maggior rilievo per lo stoccaggio dell'energia e l'autoconsumo, in risposta ai segnali delle reti e delle micro-reti, riconoscendo nel contempo che i combustibili fossili, in particolare il gas naturale, sono attualmente impiegati nei sistemi di riscaldamento degli edifici; osserva che i consumatori hanno bisogno di sostegno per abbandonare i combustibili fossili;

47. invita gli Stati membri ad attuare pienamente le disposizioni dell'articolo 14 e dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, fornendo ai cittadini e ai professionisti dettagli chiari su come il sistema di automazione e controllo degli edifici possa fornire quanto prima le capacità richieste, al fine di garantire che tutte le azioni preparatorie si svolgano senza indugio e prima della scadenza fissata al 2025; invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione, in fase di recepimento delle succitate disposizioni, l'utilizzo di strumenti o liste di controllo sviluppati da esperti e professionisti;

48. esorta gli Stati membri a mirare alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffreddamento negli edifici, in linea con le priorità stabilite dall'ondata di ristrutturazioni, e a prendere in considerazione regimi di incentivi, dedicando particolare attenzione ai consumatori più vulnerabili, al fine di sostituire i vecchi sistemi di riscaldamento degli edifici, basati sui combustibili fossili e inefficienti, anche mediante l'introduzione di obiettivi di sostituzione coerenti con le strategie di ristrutturazione a lungo termine;

49. ricorda la sua richiesta affinché la prossima revisione valuti la necessità di aumentare i requisiti in materia di infrastrutture di ricarica previsti dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire la stabilità della rete, ad esempio mettendo in atto funzionalità di ricarica intelligenti, e di promuovere la mobilità sostenibile, e affinché includa un approccio integrato, sistematico e circolare per lo sviluppo urbano e rurale, in conformità di una pianificazione urbana e di itinerari di trasporto adeguati;

50. incoraggia gli Stati membri a valutare come sfruttare al meglio i benefici di un approccio per distretto relativamente alle ristrutturazioni su larga scala, in collaborazione con i soggetti interessati e le comunità locali;

Mercoledì 15 dicembre 2021

51. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i punti di ricarica negli edifici siano pronti per la ricarica intelligente e ad allineare i relativi requisiti alla revisione della direttiva sulle energie rinnovabili; invita gli Stati membri a elaborare un quadro che contribuisca alla semplificazione e all'accelerazione dell'introduzione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti, che affronti eventuali ostacoli normativi e che promuova soluzioni adeguate per garantire un accesso agevole e uno spazio per riporre le biciclette nella progettazione degli edifici;

52. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia riconosciuto l'importanza della mobilità elettrica con l'introduzione di requisiti minimi per i parcheggi che superano determinate dimensioni e altri requisiti minimi in materia di infrastrutture per gli edifici di minori dimensioni; pone l'accento sulla necessità di sostenere ulteriormente la realizzazione delle infrastrutture di ricarica;

53. sottolinea l'importante ruolo che la ristrutturazione degli edifici esistenti e la progettazione di nuovi edifici possono rivestire nel promuovere la diffusione dei veicoli elettrici quali automobili, furgoni, biciclette e motocicli, offrendo sia spazi di parcheggio che infrastrutture di ricarica adeguati e contribuendo in tal modo alla decarbonizzazione complessiva del settore dei trasporti; osserva che, grazie a tale intervento, gli edifici possono essere resi più sani, più verdi e interconnessi all'interno di un quartiere urbano, nonché più resilienti rispetto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici; invita la Commissione a valutare la possibilità di ampliare la portata della mobilità nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia introducendo requisiti minimi, se possibile, per differenti tipologie di edifici in relazione alle infrastrutture di parcheggio dedicate alle biciclette e ai punti di ricarica per le biciclette elettriche;

54. plaude al riconoscimento dell'importanza dei requisiti delle infrastrutture di pre-cablaggio negli edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione come una delle condizioni per la rapida installazione dei punti di ricarica; invita la Commissione a incoraggiare l'inclusione di tali requisiti nei quadri strategici nazionali;

55. sottolinea che la disponibilità di punti di ricarica è uno degli incentivi che incoraggiano un residente o un proprietario di un'abitazione privata a scegliere una soluzione di mobilità elettrica; osserva tuttavia che la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia stabilisce attualmente soltanto i requisiti relativi alle infrastrutture di canalizzazione per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a importanti opere di ristrutturazione aventi più di dieci posti auto; fa notare che la direttiva prevede un'esenzione qualora il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superasse il 7 % del costo totale della ristrutturazione complessiva dell'edificio; invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a esaminare attraverso un'analisi dei costi le possibili modalità per incoraggiare gli sviluppatori a prevedere infrastrutture appropriate per gli utilizzatori dei veicoli elettrici;

56. ricorda che gli Stati membri devono stabilire requisiti per l'installazione di un determinato numero di punti di ricarica per tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto entro il 1° gennaio 2025; prende atto, in tal senso, dell'importanza di individuare le carenze nell'attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, la cui revisione dovrebbe includere disposizioni che agevolino e incoraggino ulteriormente la realizzazione di infrastrutture di ricarica pubbliche e private negli edifici residenziali e non residenziali;

57. sottolinea che le soluzioni per la mobilità elettrica devono essere prontamente accessibili a tutte le persone; mette a tale proposito in evidenza la necessità di ristrutturare gli edifici, ivi compresi i parcheggi, al fine di migliorarne l'accessibilità per le persone a mobilità ridotta; sottolinea altresì la necessità di riservare spazi per riporre l'attrezzatura di aiuto alla mobilità negli edifici nuovi e ristrutturati, ivi compresi sedie a rotelle e passeggini;

58. accoglie con favore il riconoscimento delle misure necessarie ad agevolare e accelerare la realizzazione di infrastrutture di ricarica facendo fronte a ostacoli esistenti quali gli incentivi divergenti e gli oneri amministrativi; mette in evidenza, tuttavia, che a livello locale e nazionale continuano a persistere ostacoli amministrativi in relazione alla pianificazione delle infrastrutture e alle procedure di autorizzazione per le infrastrutture di ricarica, che stanno ostacolando la realizzazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali esistenti e di nuova costruzione; pone l'accento sul fatto che sono necessari ulteriori sforzi per eliminare tali evidenti ostacoli amministrativi;

59. richiama l'attenzione sull'idea che la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali e non residenziali debba integrare le infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico per garantire la capacità di ricarica dei veicoli elettrici; mette in evidenza la necessità di realizzare maggiori investimenti nel settore della mobilità elettrica e di introdurre infrastrutture di ricarica dotate di sistemi di ricarica intelligenti, che possono agevolare la modulazione dei picchi e la gestione della domanda, creando reti elettriche più efficienti e meno costose con un minor fabbisogno di capacità di generazione e infrastrutture;

Mercoledì 15 dicembre 2021

60. ritiene che la realizzazione di infrastrutture di ricarica intelligenti pubbliche, semi-pubbliche e private continui a costituire una condizione preliminare fondamentale per promuovere la diffusione sul mercato dei veicoli elettrici; chiede pertanto maggiori investimenti negli edifici e nella mobilità, la promozione dell'innovazione e l'utilizzo di strumenti digitali per la mobilità elettrica;

61. fa notare che le pertinenti norme dell'UE dovrebbero agevolare l'introduzione di punti di ricarica per i veicoli elettrici in relazione alle opere di ristrutturazione, ai nuovi edifici e ai nuovi impianti; mette in evidenza l'importanza degli investimenti nelle stazioni di ricarica pubbliche lungo i corridoi della rete centrale e sulla rete globale, ma pone l'accento sul fatto che tali stazioni possono solo essere un elemento complementare al numero molto più elevato di punti di ricarica che saranno necessari nelle zone urbane; pone in evidenza che il modo più pratico ed efficace sotto il profilo dei costi per accelerare il passaggio all'alimentazione elettrica del parco veicoli consiste nel rendere disponibili punti di ricarica nei pressi delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, dove fungono da integrazione fondamentale delle infrastrutture di ricarica rapida, necessarie ma più onerose;

62. evidenzia l'importanza di garantire una mobilità inclusiva, coesa e sostenibile per tutti i cittadini e le regioni dell'Europa, ivi comprese le regioni ultraperiferiche; sottolinea l'importanza di promuovere modi di trasporto alternativi inclusivi, sicuri e sostenibili e le relative infrastrutture necessarie; invita gli Stati membri a verificare la coesione socioeconomica e territoriale in sede di definizione dei requisiti per l'installazione di un numero minimo di punti di ricarica; esorta gli Stati membri a individuare e affrontare ogni ostacolo di natura sociale, economica, giuridica, normativa e amministrativa al rapido sviluppo dei punti di ricarica;

63. riconosce l'importanza di mantenere quanto più possibile gli spazi verdi urbani esistenti e i sistemi di drenaggio urbano sostenibili in sede di pianificazione della costruzione di infrastrutture di ricarica e parcheggi residenziali e non residenziali;

64. osserva che solo pochi Stati membri hanno registrato progressi promettenti in termini di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici negli edifici e nei parcheggi; esprime preoccupazione per la mancanza di progressi in altri Stati membri e chiede una disponibilità di dati più ampia e tempestiva; osserva che la maggior parte degli Stati membri ha fornito stime per la diffusione dei veicoli elettrici e obiettivi per l'installazione dei dispositivi di ricarica elettrica per il 2020; fa tuttavia notare che solo due terzi di essi hanno fornito dati sugli obiettivi per il 2025 e il 2030;

65. osserva che diverse autorità locali hanno iniziato a elaborare piani di decarbonizzazione che comprendono altresì scadenze vincolanti relativamente al divieto di utilizzare veicoli con motore a combustione interna; invita tali autorità a garantire che i loro piani prevedano un sostegno tecnico e finanziario dedicato per l'adeguamento del loro parco immobiliare, al fine di rispettare i loro piani in materia di decarbonizzazione;

o

o o

66. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
